

SCHEMA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DI BACINO

Oggetto: MTR-2 ARERA - Validazione PEF 2022-2025 dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.

Premesso

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Convenzione istitutiva, spetta all'Assemblea di Bacino la competenza in ordine all'approvazione del piano finanziario complessivo del bacino;

Considerato

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95;
- che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...];

Rilevato

- che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:
 - predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione del capitale, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga"(lett. f);
 - approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento (lett. h);
 - verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Arera

- la **deliberazione Arera n. 443/2019**: definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e determina il nuovo metodo tariffario (**MTR**);
- la deliberazione Arera n. 444/2019: da un lato dispone i contenuti minimi obbligatori in materia di trasparenza e dall'altro rimanda la regolazione in materia di qualità contrattuale e tecnica del servizio integrato di gestione dei RU e servizi che lo compongono a successiva regolamentazione.
- la deliberazione Arera n. 238/2020: Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la **deliberazione Arera n. 363/2021** avente ad oggetto l'"approvazione del metodo tariffario rifiuti (**MTR-2**) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la **determinazione Arera n. 2/2021** avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la **deliberazione Arera n. 15/2022** avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF).

Richiamate le deliberazioni dell'Assemblea di Bacino

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 4 del 26.06.2020 assunta a seguito dell'Atto di Indirizzo del Comitato di Bacino n. 1 del 28 maggio 2020;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 11 del 30.11.2020 avente ad oggetto la "Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione ASVO S.p.A.";
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 15 del 11.12.2020 avente ad oggetto la "Rettifica della determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ARERA per il Comune di Caorle in gestione ASVO S.p.A.";
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 17 del 18.12.2020 avente ad oggetto "Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020 mediante il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) Arera per i Comuni in gestione Veritas S.p.A. ed integrazione per i comuni dell'area Asvo";
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 5 del 14.06.2021 avente ad oggetto la validazione PEF rettificati 2020 e PEF 2021 in applicazione dell'MTR ARERA dei comuni del bacino in area Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A., nella quale, a seguito di precisi rilievi del regolatore nazionale per il 2020 concernenti alcuni errori commessi in fase di prima

applicazione ed alcune specificazioni ulteriori, si è provveduto a rettificare i 45 PEF 2020, a partire dalla corretta applicazione dei conguagli del gestore e dei comuni per l'anno 2018;

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 8 del 30.06.2021 volta alla determinazione dei corrispettivi per l'utenza 2021 dei comuni del Bacino Venezia in tariffa puntuale TARIP;
- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 21.12.2021 relativa al passaggio a TARIP del Comune di CONA e approvazione del progetto di avvio della sperimentazione nel 2022 del sistema di tariffazione puntuale proposto dal gestore ASVO S.p.A. per i comuni di San Stino Di Livenza, Teglio Veneto, Annone Veneto e Cinto Caomaggiore;

Richiamata anche

- la nota prot. 1060 del 12 novembre 2021 del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente contenente indicazioni ai Comuni in regime tributario TARI di applicare quanto previsto al comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2016 ultimo capoverso, ovvero di prorogare le tariffe 2021 per l'esercizio 2022, salvo proroghe normative che cambino il quadro di riferimento.

Richiamata altresì

- **la deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 4 del 14 aprile 2022** che, secondo quanto previsto nella **deliberazione Arera n. 15/2022**, ha stabilito il livello di qualità tecnica e contrattuale di partenza che i gestori ASVO S.p.A. e VERITAS S.p.A. nonché i Comuni di Cavarzere e Ceggia per gli adempimenti di qualità contrattuale in quanto riscossori della tariffa, saranno tenuti a rispettare partire dal 1° gennaio 2023 facendo riferimento agli adempimenti previsti nel quadrante di cui allo schema 1 della tabella di cui all'art 3.1 del testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (c.d. TQRIF);

Considerato che

- in via generale, in base all'art. 1, co. 169 della legge n. 296 del 2006, e all'articolo 53, comma 16 della legge n. 388 del 2000, nonché all'art. 1 co. 683 della L. 147/2013, è previsto che **gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza oltre che i regolamenti delle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;**
- è stato approvato il Decreto-Legge n. 228/2021 (cd. di "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 che parzialmente modifica il quadro normativo di riferimento come segue:
 - all'art. 3, co. 5-quinquies stabilisce che **"a decorrere dall'anno 2022, i Comuni possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"**;
 - all'art. 3, co. 5-sexiesdecies, poi dispone che **"il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022;**
 - **l'art. 3, co. 5-quinquies indicando che gli enti "possono" (e non "devono") provvedere entro il termine al 30 aprile, ovvero per l'anno in corso il termine ultimo per approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva resta quello indicato all'art 3, co. 5-sexiesdecies che proroga al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;**

Atteso

- che, ai sensi del comma 1.6 della deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR coincide con l'ambito tariffario pluricomunale, nell'ipotesi in cui i corrispettivi tariffari siano unici su base sovracomunale, oppure coincide con l'ambito tariffario comunale, nel caso in cui i corrispettivi tariffari del servizio integrato dei rifiuti siano differenziati su base comunale, per il Bacino Venezia l'ambito tariffario di competenza è riferito al singolo Comune;
- che nella determinazione n. 2/2021 viene ribadito e confermato, con riferimento all'MTR-2, quanto già disposto nella determinazione n. 2/2020 nell'applicazione del primo metodo tariffario ovvero che:
 - *nel caso in cui l'ambito tariffario sia comunale, il PEF deve essere predisposto da parte dei gestori affidatari in relazione a ciascun comune e successivamente validato dall'Ente territorialmente competente che provvede, altresì, a verificare il rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e ad effettuare le opportune valutazioni in merito all'equilibrio economico-finanziario della gestione ed alla definizione dei parametri di competenza;*
 - *qualora il medesimo gestore affidatario del servizio operi su più ambiti tariffari, ovvero offra una pluralità di servizi, i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti tariffari e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti di origine speciale) sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:*
 - *tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;*
 - *in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità;*
 - *la verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF deve essere effettuata dall'Ente territorialmente competente rispetto al totale delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario;*
 - *i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da servizi esterni al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti dal gestore medesimo al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:*
 - a) *tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio;*
 - a) *in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.*
 - *il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.*

Dato atto

- che Veritas S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per i 34 comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treporti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di

Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e per effetto delle successive delibere dell'Assemblea di Bacino, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario;

- che Asvo S.p.A., in qualità di gestore del servizio rifiuti in forza dell'affidamento in house providing per gli 11 comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto, nel rispetto di provvedimenti comunali assunti prima della costituzione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, è il soggetto tenuto alla predisposizione del Piano Economico Finanziario;

Tenuto anche conto che

- dal 2021 è stata avviata un'interlocuzione con Arera a seguito delle risultanze dell'applicazione dell'MTR per l'anno 2020 date le numerose criticità emerse nella prima fase di applicazione del metodo tariffario;
- con nota prot. n. 757/2021 del 02.07.2021 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha trasmesso all'Arera alcune osservazioni per validazione PEF 2020 Comune di Venezia;
- per l'anno 2021 è stata proposta una revisione delle aliquote di ammortamento regolatorie in accordo con i gestori per sostenere gli investimenti già recentemente effettuati e da effettuarsi in sistemi spinti di raccolta porta a porta con tariffazione puntuale nonché dei temi di ammortamento degli stessi;
- con nota prot. n. 1079/2021 del 22.11.2021 il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha integrato la nota n. 757/2021 inviata all'Arera avente ad oggetto "Relazione di accompagnamento allegata alla Delibera di Assemblea n. 5 del 14.06.2021 di Veritas S.p.A con la relazione contenente specifiche indicazioni sui parametri QL e PG relativi al Comune di Venezia avente prot. 1080/22;
- **con deliberazione del 30 novembre 2021 n. 549/2021 l'Arera ha provveduto all'approvazione delle predisposizioni tariffarie, riferite alle annualità 2020 e 2021, proposte dal Consiglio di bacino Venezia Ambiente e relative al comune di Venezia;**

Preso atto

- che l'Arera con determinazione n. 2/21 del 04.11.2021 ha fornito anche un tool di calcolo che è stato aggiornato in data 24 gennaio 2022;
- che con determinazione del direttore n. 28 del 27.10.2021 si è proceduto all'affidamento all'associazione ANEA dell'attività di supporto per la applicazione del Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2);
- che è stato altresì fornito ai Comuni ed ai Gestori un tool di calcolo rielaborato dall'Anea per la raccolta dati (denominato: RDT_MTR2_Comune.xlsx);

Richiamate

- la nota prot. n. 772/2021 del 9 luglio 2021 con la quale il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha convocato per il 14 luglio 2021 un incontro con i Gestori per la determinazione e condivisione di un idoneo sistema informativo per i Comuni del Bacino, per la rendicontazione del dettaglio delle voci CTS, CTR, AR, AR-Conai e relative quantità, anche in funzione della pianificazione del percorso di validazione del PEF 2022;
- la nota del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente prot. n. 954/2021 6 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022-2025 (MTR 2) – Richiesta piano finanziario e documentazione a supporto il

Cdg ha richiesto ai gestori” nella quale è stata richiesta la trasmissione dei documenti indicanti entro il 30 ottobre 2021;

- la nota prot. n. 1041 del 9 novembre 2021 con la quale il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha sollecitato i gestori all’invio dei documenti indicati nella precedente nota prot. n. 954/2021;
- la nota prot. n. 1050 del 10.11.2021 nella quale il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha richiesto ai comuni in regime Tari i costi comunali ai fini della Redazione PEF Rifiuti 2022-2025 per i Comuni del Bacino ponendo il termine del 30.11.2021 unitamente all’invito ad una riunione volta a condividere il percorso e risolvere alcuni dubbi per la compilazione alla presenza dei consulenti Anea il 23 novembre 2021; a seguito della richiesta dei PEF 2022-2025 sono stati effettuati ulteriori interlocuzioni con il consulente ANEA, incaricato per il supporto alla validazione dei Pef, questo ente, i gestori ed i comuni in tributo TARI per la richiesta dati e l’utilizzo del nuovo tool di calcolo da parte degli enti d’ambito del servizio rifiuti per avviare una omogeneizzazione sul territorio nazionale in coordinamento con Arera medesima (cd tool ARERA);
- la nota prot. 1091 del 16.12.2021 con cui si procede ad ulteriore sollecito a Veritas S.p.A. e la nota prot. 1092 del 16.12.2021 di ulteriore sollecito ad alcuni comuni Tari per invio costi comunali entro 22 dicembre 2021;

Dato atto

- che con nota del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani **Veritas S.p.A.**, ns prot. 994/2021 del 19.10.2021 con riferimento alla ns. richiesta per la redazione dei PEF 2022-25 di cui alla nota prot. 954/21 il gestore ha evidenziato che, benché stiano operando per l’elaborazione dei dati, l’Arera non ha ancora definito alcuni coefficienti indispensabili al calcolo;
- che con nota di Veritas S.p.A., ns prot. 1057/2021 del 12.11.2021 il gestore invia la tabella degli investimenti 2021-2038;
- che a partire dal 2022 il gestore Veritas ha inviato la documentazione richiesta per la redazione del PEF 2022-2025 (rif. Prot. n. 121/22, n. 132/22 con l’invio formale dei dati su tool Anea; n. 214/22 del 14.02.22 e **n.388/22** del 13.04.22) secondo la Deliberazione ARERA 363/2021 e successive integrazioni ed in particolare:
 - il Piano Economico Finanziario 2022-2025 “grezzo” completo di tabella elaborata per ognuno dei 34 Comuni serviti da Veritas che costituiscono singolarmente un ambito tariffario, redatto sulla base dello schema tipo di cui all’appendice 1 del MTR ARERA;
 - la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo lo schema tipo di cui all’appendice 3 del MTR ARERA;
 - la Relazione di accompagnamento (parti 1 e 2) predisposta secondo lo schema di cui all’appendice 2 del MTR ARERA, completa con i seguenti documenti:
 - dettaglio dei costi/ricavi desunti dalla contabilità separata aziendale;
 - elenco dei driver utilizzati per il ribaltamento dei costi/ricavi indiretti;
 - libro cespiti redatto secondo le indicazioni di cui all’art.13.2 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;
- che con ulteriori note di approfondimento Veritas S.p.A. ha precisato ed approfondito alcuni costi, le variazioni dei costi rispetto al 2021, la puntuale rendicontazione dei COV e dei COI 2020 e dei CQ 2022-2025, le tariffe aggiornate al 2021, la situazione aggiornata su crediti/debiti TIA1, i sovra e sotto fatturati dei comuni in gestione Tarip ed altre variazioni rispetto al 2021;

- le note del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani **ASVO S.p.A.** con le quali viene trasmessa la documentazione per l'elaborazione del Piano Finanziario 2022-2025 del Servizio gestione rifiuti secondo la Deliberazione ARERA 363/2021 e successive integrazioni ed in particolare: la nota 1137/2022 del 30.11.2021, integrata e parzialmente sostituita con successivo invio, ns prot. 1254 del 23.12.21, a cui è seguito un ulteriore invio, acquisito al ns prot. 85 del 25.01.2022 ed, infine, la **nota 387/22** del 13.04.2022:
 - il Piano Economico Finanziario 2021 "grezzo" completo di tabella elaborata per ognuno degli 11 Comuni serviti che costituiscono singolarmente un ambito tariffario, redatto sulla base dello schema tipo di cui all'appendice 1 del MTR ARERA;
 - la dichiarazione di veridicità del gestore, predisposta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 del MTR ARERA;
 - la Relazione di accompagnamento (parti 2 e 3) predisposta secondo lo schema di cui all'appendice 2 del MTR ARERA, completa con i seguenti documenti:
 - dettaglio dei costi/ricavi desunti dalla contabilità separata aziendale;
 - elenco dei driver utilizzati per il ribaltamento dei costi/ricavi indiretti;
 - libro cespiti redatto secondo le indicazioni di cui all'art.13.2 della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019;
- che con ulteriori note di approfondimento Asvo S.p.A. ha precisato ed approfondito alcuni costi, le variazioni dei costi rispetto al 2021, la puntuale rendicontazione dei COV e dei COI 2020 e dei CQ 2022-2025, le tariffe aggiornate al 2021, la situazione aggiornata su perdite su crediti TIA1 ed altre variazioni rispetto al 2021;

Tenuto conto che

- sono stati analizzati i pef inviati dai gestori e rielaborati dai consulenti, verificati i driver utilizzati per la distribuzione dei costi per la presentazione delle risultanze prima in comitato e poi con i referenti di tutti i 45 comuni, oltre che illustrati a tutti i comuni nella seduta dell'8 febbraio e in un incontro del 31 marzo 2022;
- sono stati calendarizzati incontri con questo ente, i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. ed i comuni per l'esposizione delle risultanze e la modifica/integrazione di alcuni dati in particolare per la puntuale verifica dei costi comunali dei comuni Tari (11 dell'area Asvo e 16 dell'area Veritas);

Richiamati

- il tool di sintesi aggregato e per comune di Asvo S.p.A. per gli anni 2022-2025, trasmesso in data 11 aprile 2022 dai consulenti sulla base delle interlocuzioni con il consiglio di bacino, il gestore ed i comuni ai fini del caricamento finale dei dati sui tool Arera (prot. 374/22);
- il tool di sintesi aggregato e per comune di Veritas S.p.A. per gli anni 2022-2025, trasmesso in data 13 aprile 2022 dai consulenti sulla base delle interlocuzioni con il consiglio di bacino, il gestore ed i comuni ai fini del caricamento finale dei dati sui tool Arera (prot. 375/22);

Preso atto

- che per gli anni 2020 e 2021 è stata proposta ad Arera l'applicazione delle manovre in due step, ovvero la validazione dei costi dei gestori e la conseguente manovra tariffaria

definitiva per i 28 comuni a tributo ed i 17 comuni a tariffazione puntuale, per cui sono stati messi a punto i file di cui all'appendice 1 della delibera 443/2019 Arera modificati tenendo conto della tariffa effettivamente applicata all'utenza, quindi al netto del MIUR e di altri importi sia per il 2019 (T a-1), 2020 e 2021, e applicando ai sensi dell'art. 4.5 del metodo tariffario l'utilizzo di quanto previsto al punto 1.4 della Determinazione Arera 2/2020, a detrazione dei costi della gestione;

- che si è stabilito di allungare nella manovra tariffaria a partire dal 2021 i tempi di recupero del conguaglio extra cap a seguito del percorso di recupero dell'evasione e degli extragettiti per non far pesare sull'utenza la immediata copertura dei costi, dovendo tenere anche delle risorse ulteriori a copertura dei medesimi;
- che a seguito delle criticità emerse dalla fine del 2020 sono proseguite le verifiche da parte dell'ente, dei comuni e dei gestori le verifiche dell'extragettito disponibile, nonché le entrate pregresse relative alla TIA (ante 2013);

Tenuto conto

- che l'MTR-2 interviene anche nella manovra tariffaria, in coerenza con quanto già approvato dal Consiglio di Bacino nel 2021, secondo le disposizioni dell'articolo 1.4 della determinazione 2/2021 e relativo tool di calcolo;
- che sono stati proposti in approvazione i coefficienti di spettanza del Consiglio di Bacino, in quanto Ente Territorialmente Competente, determinati secondo le disposizioni della Deliberazione ARERA n. 363/21 e ss.mm.ii., sulla base dei criteri descritti nella relazione tesi a rendere coerenti le logiche delle somme costituenti il prezzo di erogazione del servizio pubblico da parte del medesimo gestore, tenendo altresì conto delle risorse disponibili e dei costi comunali (allegati B e D);

Considerato

- l'impegno assunto con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 5 del 14.06.2021 di proseguire l'approfondimento da parte dei Comuni in tributo circa la verifica dell'extragettito disponibile e del monitoraggio degli extra gettiti dei comuni a tariffa corrispettiva TARIP, nonché le entrate pregresse relative alla TIA (ante 2013); l'impegno di allungare nella manovra tariffaria a partire dal 2021 i tempi di recupero del conguaglio extra cap a seguito del percorso di recupero degli extragettiti, con un impatto variabile tra lo 0,5% e l'1% annuo di crescita tariffaria; l'impegno di proseguire il confronto tra alcuni indicatori tipici del servizio quali costo/tonn e produzione procapite di rifiuti oltre che con il Costo Standard, svolgendo ulteriori controlli dei calcoli tariffari, rettificando eventuali errori rilevati nei PEF 2020 e 2021 e valutando l'introduzione di ulteriori coefficienti di riequilibrio dei driver dei costi; l'impegno del Consiglio di Bacino, in coordinamento con il gestore, di proseguire nell'istruttoria per l'avvio della convergenza tariffaria in base ai livelli tariffari attuali ed agli incrementi prospettati per alcuni Comuni;
- che il gestore ASVO S.p.A., nella comunicazione trasmessa al Consiglio di Bacino (prot. Asvo 2584/2021 del 08/06/2021) ha spiegato che "i costi 2019 sono stati influenzati da due eventi anomali che non erano in alcun modo controllabili: l'aumento della tariffa di smaltimento del rifiuto secco per effetto della chiusura della centrale Enel che riceveva il Cdr prodotto dall'impianto di destinazione gestito da Ecoprogetto Veritas srl e l'aumento del costo di gestione del rifiuto spiaggiato del Comune di Caorle per effetto di eventi meteorologici stagionali eccezionali e imprevedibili". Tali eventi hanno determinato il fatto che il costo reale dei piani finanziari dei Comuni non fosse né quello stabilito a preventivo in

sede di predisposizione dei PEF 2019 e indicato da metodo come TV e TF old, né quello determinato algebricamente con le modalità di cui all'articolo 15 dell'allegato 443/2019 di ARERA, e che lo stesso, a consuntivo, fosse molto più elevato, determinando la compromissione dell'equilibrio economico. A fronte di tali evidenze il gestore già nel 2020 aveva presentato al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente istanza per il superamento dei limiti ai conguagli per l'anno 2019 calcolati secondo il metodo MTR.

- che con nota prot. 59294/21 di Veritas S.p.A., ns. prot. 724/2021 del 24 giugno 2021, il gestore ha segnalato uno squilibrio economico finanziario della gestione a seguito delle risultanze dei PEF 2020 e 2021 comunicando che il livello di remunerazione del servizio non risulta sufficiente a garantire l'equilibrio economico e finanziario nel prossimo periodo regolatorio (2022-25) e nemmeno in un arco temporale pluriennale di medio periodo richiedendo un rientro economico graduale come meglio specificato nella medesima nota;
- **che in accordo con i gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. è stata effettuata una rimodulazione dei conguagli, in particolare per i comuni dell'area Veritas con necessità di recuperare importi da 10 comuni anche oltre il 2025;**

Considerato inoltre

- che la manovra sul PEF aggregato 2021 presentato da ASVO ha previsto, sentita preventivamente ARERA, un accordo tra Comune di Caorle, ASVO S.p.A. e Consiglio di Bacino che preveda che l'importo dello smaltimento del rifiuto spiaggiato di Caorle complessivo del 2019 pari ad € 383.034,47 Iva esclusa, venga tolto dal totale aggregato (sottraendo dai CTS di Caorle tale importo) e portato a conguaglio negli esercizi successivi, oltre a recuperare negli esercizi successivi il 50% del costo di smaltimento del rifiuto spiaggiato del 2017 rilevato dal gestore nel 2018 e non inserito nei PEF 2018 e 2019 pari ad € 249.775,66, **per cui l'importo complessivo da conguagliare negli esercizi successivi risulta pari ad € 632.810,13, Iva esclusa, € 696.091,14 Iva inclusa.**
- con deliberazione dell'Assemblea di Bacino n. 5 del 14.06.2021 era stato approvato di dare mandato al Comitato di Bacino di approvare una convenzione tra Comune di Caorle, ASVO S.p.A. e Consiglio di Bacino a tal fine, **ma nel processo di validazione dei pef 2022-2025 ai sensi dell'MTR-2 ARERA è già possibile introdurre tale rimodulazione senza la necessità di una convenzione tra le parti come inizialmente prospettato, pertanto il conguaglio è stato inserito nel PEF del Comune di Caorle per gli anni 2022 e 2023.**

Esaminate

- la nota prot. 373 del 13 aprile 2022 con la quale il Comune di Venezia conferma a seguito di precedente comunicazione da parte degli uffici del bacino e dell'incontro del 4 aprile con il gestore Veritas S.p.A. che eventuali perdite su crediti Tia saranno coperte dal Comune perlomeno negli importi indicati, previa verifica delle posizioni, delle azioni effettuate da Veritas per il recupero ed un esame a campione di quanto indicato da Veritas S.p.A.;
- la nota di Asvo S.p.A. prot. n. 310 del 25 marzo 2022 con la quale viene trasmessa una Relazione circa lo stralcio dei crediti Tial degli anni 2007 e 2008 iscritti nel bilancio del gestore Asvo Spa a seguito dei provvedimenti normativi D.L. 119 del 23/10/2018 e D.L. 41/2021;
- le note dei 5 comuni Prot. 356,357, 361 e 364 di Portogruaro, San Stino di Livenza, Cinto Caomaggiore e Caorle;

Ritenuto

- di prendere atto di quanto comunicato dal Comune di Venezia ed in accordo con Asvo S.p.A. e a seguito di condivisione in sede di Comitato di Bacino in data 12 aprile, di introdurre le perdite su crediti TIA1 nei pef dei 5 comuni Asvo sopra richiamati a partire dal 2023 e di sterilizzarle nel 2023 per riportarle agli anni 2024 e 2025, in modo tale che le amministrazioni possano svolgere le opportune verifiche rispetto a risorse stanziare nei bilanci degli anni pregressi a copertura delle poste rappresentate nel bilancio di Asvo S.p.A. ed assumere dal 2024 gli atti conseguenti;

Dato atto che

- che il PEF grezzo aggregato di Veritas S.p.A. del 2022 si attesta sui € 176,7 milioni, inclusi tutti i conguagli 2018, 2019 e 2020 e le rimodulazioni e rinunce, oltre al sovra e sotto fatturato dei comuni in regime Tarip;
con un incremento cumulato rispetto dal 2021 al 2022 del 2,88% e pari al 3,12% dal 2022 al 2023,;
- il gestore ha rendicontato puntualmente i COV del 2020, con ulteriore beneficio a favore dei comuni di Venezia e Cavallino Treporti e l'apposizione dei costi sostenuti nel 2020 per tutti gli altri comuni per sanificazione mezzi, dpi degli operatori ecologici e degli uffici, ecc.
- il gestore ha rendicontato puntualmente i COI del 2020, con rettifica a favore di comuni dei minori costi sostenuti (Venezia, Dolo e Mirano);
- che ad esito dell'elaborazione dei 34 PEF relativi al costo del gestore è risultato che:
 - in 19 Comuni viene rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato per il quadriennio 2022-2025;
 - per 15 Comuni rimane la criticità dell'extracap che deriva anche dal recupero degli extracap del 2020 e 2021;
 - per tutti i comuni sono state compiute delle rimodulazioni e per 10 comuni, in accordo con il gestore, è stato rinviato oltre il 2025 il recupero di extracap pregresso per consentire di impattare gradualmente sulle tariffe all'utenza.

che il PEF aggregato 2022 del Gestore validato dal Consiglio di Bacino registra un valore complessivo di Euro **179.440.285 che divengono pari ad Euro 176.763.254 dopo i conguagli e le rimodulazioni, mentre nel 2023 il PEF diviene pari ad Euro 183.367.613 che divengono pari ad Euro 182.278.616 dopo i conguagli e le rimodulazioni;**

Dato atto inoltre

- che il PEF grezzo aggregato di ASVO S.p.A. del 2022 si attesta in € 21,2 milioni, inclusi tutti i conguagli 2018, 2019 e 2020 e le rimodulazioni e rinunce, ovvero un decremento del - 0,39% rispetto al 2021, mentre nel 2023 si assiste ad un incremento del 4,65% ;
- **21.192.369;**
- che ad esito dell'elaborazione degli 11 PEF per tutti i comuni in gestione TARI è risultato che:
 - in ASVO per 9 comuni viene rispettato il CAP, ovvero il tetto massimo di incremento tariffario fissato;
 - per 2 Comuni rimane comunque la criticità dell'extracap per il biennio 2022 e 2023, che viene recuperato nella annualità 2024 e 2025.

- il gestore ha rendicontato puntualmente i COV del 2020, con ulteriore beneficio a favore dei comuni di Caorle e San Michele al Tagliamento ed ha rendicontato puntualmente i COI del 2020;

che il PEF aggregato 2022 del Gestore validato dal Consiglio di Bacino registra un valore complessivo di Euro **21.865.959 che divengono pari ad Euro 21.192.369 dopo i conguagli e le rimodulazioni, mentre nel 2023 il PEF diviene pari ad Euro 22.637.329 che divengono pari ad Euro 22.178.605 dopo i conguagli e le rimodulazioni;**

Viste

- le parti 1, 4 e 5 delle relazioni di accompagnamento, di spettanza dell'Ente Territorialmente Competente – secondo lo schema della Determinazione ARERA 2/21 del 4.11.21;

Considerata

- la formale presentazione da parte del Direttore del Consiglio di Bacino e dei direttori di Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. ai rappresentanti dei 45 Comuni, convocati singolarmente o a gruppi omogenei nel corso dei mesi di marzo ed aprile 2022, per l'illustrazione delle risultanze dell'applicazione del MTR per gli anni dal 2022 al 2025, con particolare focus sui costi comunali di loro diretta competenza e sulle entrate tariffarie a possibile detrazione dei costi, oltre che sulle rimodulazioni di alcuni importi per non gravare eccessivamente sulle tariffe applicate agli utenti;
- la necessaria successiva presa d'atto dei PEF validati dal Consiglio di Bacino in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente) da parte di tutti i 45 comuni del bacino;
- l'assunzione del parere vincolante per i 18 comuni Tarip ai sensi della Convenzione istitutiva del bacino, da assumersi in continuità di regolamento Tarip e tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF;
- la necessaria e successiva approvazione delle manovre tariffarie da parte dei 27 comuni del bacino in regime TARI.;
- la necessaria e successiva approvazione delle manovre tariffarie dei 18 comuni in regime Tarip da parte del Consiglio di Bacino in coordinamento con il gestore Veritas S.p.A. ;

Visti

- le risultanze di bilancio 2020 e del preconsuntivo 2021 dei due gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A. per la validazione dei PEF 2022 e 2023;
- i conguagli complessivi per gli anni 2018, 2019 e 2020, i conguagli sui COI e sui COV 2020 oltre che i sotto e sovrappagamenti dei comuni in regime Tarip per gli anni 2020 e 2021;
- gli extra cap del quadriennio 2022-2025 dei comuni in area Asvo e Veritas, rimodulati negli anni successivi, in alcuni casi anche oltre il 2025 in accordo con i gestori;
- l'indirizzo da parte dell'assemblea di proseguire nel percorso di omogeneizzazione delle modalità di erogazione del servizio per cluster, ovvero gruppi omogenei di comuni, ed in funzione di una convergenza tariffaria a parità di livelli di servizio resi, da avviarsi anche tramite un'azione congiunta con i gestori ed i comuni tesa all'ottimizzazione ed efficientamento del servizio rifiuti urbani, stante gli obiettivi da conseguire ai sensi del piano regionale rifiuti 2020-2030 in corso di approvazione, già largamente conseguiti nella maggior parte dei comuni del bacino Venezia;

Ritenuto

- che il percorso svolto sia coerente con la nuova metodologia tariffaria e che a seguito delle manovre tariffarie il Consiglio di Bacino caricherà sul portale Arera i tool per ogni comune del bacino;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

L'ASSEMBLEA DI BACINO DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 aggregato e per singolo ambito tariffario dei 34 comuni gestiti da Veritas S.p.A. dei Comuni di Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Cavallino Treponti, Cavarzere, Ceggia, Chioggia, Cona, Dolo, Eraclea, Fiesso D'artico, Fossalta Di Piave, Fossò, Jesolo, Marcon, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Mogliano Veneto, Musile Di Piave, Noale, Noventa Di Piave, Pianiga, Quarto d'Altino, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Stra, Torre di Mosto, Venezia, Vigonovo, presentato in forma c.d. "grezza" dal gestore Veritas S.p.A. con le note richiamate in premessa, integrato con i costi Comunali e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare i Piani Economico Finanziari 2022-2025, redatti in conformità all'appendice 1 del MTR; (**Allegato A**);
- 3) di approvare la Relazione di Accompagnamento al PEF 2022-2025 del gestore Veritas S.p.A. (**Allegato B**) così composta:
 - parti 2 e 3 della Relazione di Accompagnamento, comprensiva dei suoi allegati, predisposta dal gestore Veritas S.p.A., redatta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR ed integrata dallo scrivente ente;
 - parti 1, 4 e 5 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2021 di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), contenenti:
 - a) la proposta di adozione dei coefficienti di spettanza dell'ETC di cui alla deliberazione 443 del 31 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;
 - a) la descrizione delle scelte adottate;
 - b) la validazione del PEF del direttore del Consiglio di Bacino sotto il profilo tecnico ed amministrativo;
- 4) di procedere alla validazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 aggregato e per singolo ambito tariffario degli 11 comuni gestiti da Asvo S.p.A dei Comuni di Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, S. Michele al Tagliamento, S. Stino di Livenza e Teglio Veneto (**Allegato C**), presentato in forma c.d. "grezza" dal gestore Asvo S.p.A. con le note richiamate in premessa, integrato con i costi Comunali e i parametri di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) a formare i Piani Economico Finanziari 2022-2025, redatti in conformità all'appendice 1 del MTR;
- 5) di approvare la Relazione di Accompagnamento al PEF del gestore Asvo S.p.A. (**Allegato D**) così composta:
 - parti 2 e 3 della Relazione di Accompagnamento al PEF, comprensiva dei suoi allegati, predisposta dal gestore Asvo S.p.A., redatta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR ed integrata dallo scrivente ente;
 - parti 1, 4 e 5 della Relazione di Accompagnamento al PEF 2022 di spettanza del Consiglio di Bacino in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), contenenti:
 - a) la proposta di adozione dei coefficienti di spettanza dell'ETC di cui alla deliberazione 363/21 Arera e ss.mm.ii.;
 - b) la descrizione delle scelte adottate;

- c) la validazione del PEF del direttore del Consiglio di Bacino sotto il profilo tecnico ed amministrativo.
- 6) di dare mandato al Direttore di trasmettere la documentazione ai comuni del Bacino Venezia:
- per la presa d'atto dei PEF validati dal Consiglio di Bacino in quanto ETC (Ente Territorialmente Competente) da parte di tutti i 45 Comuni del bacino;
 - per i 18 comuni Tarip: per l'assunzione del relativo parere vincolante in continuità di regolamento Tarip, tenendo conto della ripartizione tra TV (Tariffa Variabile) e TF (Tariffa Fissa) e degli importi a copertura dei costi di cui alla Determinazione 2/2021/RIF;
 - per i 27 comuni in regime TARI: per l'approvazione delle relative manovre tariffarie da predisporre in coordinamento con il Consiglio di Bacino ed i due gestori Asvo S.p.A. e Veritas S.p.A.;
- 7) dare atto che a seguito dell'assunzione del parere vincolante da parte dei comuni in regime Tarip il Consiglio di Bacino approverà le relative tariffe con deliberazione dell'Assemblea di bacino nei termini di legge;
- 8) dare atto che a seguito dell'assunzione del parere vincolante da parte dei comuni in regime Tarip il Consiglio di Bacino approverà le relative tariffe con deliberazione dell'Assemblea di bacino nei termini di legge;
- 9) a seguito delle manovre tariffarie assunte dare mandato al Direttore di trasmettere ad Arera¹, per l'approvazione di competenza, la seguente documentazione:
- a) i Piani Economico Finanziari 2022-2025 integrati con quanto di spettanza dell'Ente scrivente e di competenza di ciascuno dei 45 Comuni del Bacino;
 - a) le relazioni di accompagnamento, integrate con parte di relazione di spettanza dell'Ente scrivente;
 - b) le dichiarazioni di veridicità dei gestori, inclusi i comuni in regime Tari;
 - c) copia della presente deliberazione.
- 10) l'indirizzo di proseguire a partire dal 2022 nel percorso di omogeneizzazione delle modalità di erogazione del servizio per cluster, ovvero gruppi omogenei di comuni, ed in funzione di una convergenza tariffaria a parità di livelli di servizio resi, da avviarsi anche tramite un'azione congiunta con i gestori ed i comuni tesa all'ottimizzazione ed efficientamento del servizio rifiuti urbani, stante gli obiettivi da conseguire ai sensi del piano regionale rifiuti 2020-2030 in corso di approvazione, già largamente conseguiti nella maggior parte dei comuni del bacino Venezia;
- 11) dare atto che eventuali errori dovuti alla complessità dell'applicazione dell'MTR nel quadriennio 2022-2025 verranno corretti e conguagliati dal 2023 e comunque secondo le nuove indicazioni fornite da ARERA;
- 12) di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione.

¹ All'articolo 7.6 del Arera 363/21 "La trasmissione del pef all'Autorità d deve essere effettuata da parte dell'Ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022